

DECRETO N. 01 / 2022

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO

LINEE GUIDA**PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE****per il periodo 01.01.2022/31.03.2022****D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma III**

*

IL PRESIDENTE F.F.

- Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato sulla G.U. in data 28.10.2020, in vigore dal giorno 29.10.2020;
- Visto l'art. 27 del suddetto decreto, rubricato "Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario", che disciplina espressamente lo svolgimento delle udienze anche da remoto nel periodo emergenziale, così colmando una lacuna presente nelle previsioni di cui alla legge n. 77/2020;
- Visto l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che disciplina l'udienza a distanza tra le misure urgenti in materia di giustizia tributaria digitale;
- Visto D.L. 24.12.2021, n. 221, "Proroga dello stato di emergenza nazionale";
- Visto il D.L. 30.12.2021, n. 228, pubblicato sulla G.U. n. 309 in data 30.12.2021 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione;
- Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020 in data 10.11.2020, riguardante le "Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze";
- Vista la nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria - Prot. 6265 in data 13.11.2020 "Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle "Udienze a Distanza";
- Visto il decreto del Direttore Generale del Ministero delle Finanze prot. RR46 in data 11.11.2020, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 285, in data 16.11.2020;

- Visti e richiamati i propri decreti n. 75/20 e n. 76/20, emessi in data 29.10.2020 e in data 31.10.2020, e i successivi decreti in materia, da ultimo in data 20.04.2021 e in data 24.07.2021;

- **Letto il decreto del Sig. Presidente della CTR Campania**, Cons. A. Montagna, emesso in data 31.12.2021, riguardante la regolamentazione delle udienze dal giorno 01.01.2022;

- **Preso atto dell'orientamento di gran lunga maggioritario emerso negli interventi sulla mailing list dei Presidenti di Commissione Tributaria;**

- **Preso atto delle dotazioni informatiche della CTP di Salerno** per lo svolgimento delle udienze da remoto e della circostanza che è stata attivata una unica linea telematica sia per la CTP di Salerno sia per la CTR Campania, Sezione Distaccata di Salerno, ubicate nello stesso edificio (circostanza, quest'ultima, che determina notevoli limitazioni alla celebrazione delle udienze da remoto, a causa della necessità di non sovraccaricare la linea e di coordinare l'attività di udienza con le concomitanti udienze che si svolgono dinanzi alla CTR Campania);

- **Rilevato che lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato fino al 31.03.2022, così come disposto dal D.L. 24.12.2021, n. 221;**

- **Rilevato che l'art. 16, comma III, del D.L. n. 228/221 - "Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare", stabilisce che "Il termine di cui all'articolo 27, comma I, primo periodo, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è prorogato al 31.03.2022";**

- **Rilevato che l'art. 27, comma I, del D.L. n. 137/2020 prevede che "fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da covid 19, ove sussistono divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza pubblica o una camera di consiglio";**

- **Ritenuto che il richiamo contenuto nel suddetto art. 16, comma III, "allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario" non ha un valore**

limitativo, bensì un valore puramente descrittivo del contenuto dell'art. 27, comma 1, del D.L. n. 137/2020, come d'altra parte già avvenuto con la proroga al 31.12.2021 contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 105/2021: infatti, il suddetto art. 6 richiamava l'allegato A del decreto legge, il quale al punto 19 menzionava solamente il primo comma dell'art. 27 "Proroga udienze da remoto nel processo tributario"; che, in via interpretativa, è prevalso, in occasione della precedente proroga dello stato di emergenza, l'orientamento secondo cui la proroga non poteva che riguardare anche la trattazione scritta ovvero allo stato degli atti, poiché solo il primo comma dell'art. 27 conteneva un termine da prorogare e non poteva, di conseguenza, il detto allegato A richiamare il secondo comma, nel quale non era previsto alcun termine; che analoga soluzione ermeneutica va adottata in riferimento al testo del richiamato art. 16, comma III, dal momento che l'unica differenza consiste nella circostanza che l'inciso "relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario" è contenuto direttamente nel testo normativo e non in un allegato del nuovo D.L. n. 228/2021: insomma, il mancato richiamo al secondo comma dell'art. 27 si giustifica, anche in tal caso, per la mancanza in tale secondo comma di un termine da prorogare, che invece è contenuto nel primo comma, dovendo leggersi il primo comma in combinato disposto col secondo comma dell'art. 27 ed essendo l'udienza a trattazione scritta e allo stato degli atti una alternativa all'udienza da remoto, come prevede chiaramente l'incipit del menzionato art. 27;

che, pertanto, alla luce del quadro normativo complessivo sopra brevemente delineato, in forza di una interpretazione sistematica delle norme in materia, può proseguire la celebrazione delle udienze a trattazione scritta e allo stato degli atti, in alternativa alla trattazione con collegamento da remoto, nel periodo di proroga dello stato di emergenza, cioè dal giorno 01.01.2022 al giorno 31.12.2022;

- Ritenuto, quindi, che è necessario, ad integrazione dei propri decreti sopra richiamati, fornire al riguardo delle specifiche linee guida ai Presidenti di Sezione per lo svolgimento delle udienze nel periodo 01.01.2022 – 31.03.2022;
- Ritenuto che è necessario, come già evidenziato dal Presidente della CTR Campania nel decreto emesso in data 31.12.2021, contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica covid 19 pone per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo 01.01.2022/31.03.2022, onde consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie del Ministero della Salute e delle prescrizioni adottate con i vari decreti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti nell'Ufficio Giudiziario e contatti ravvicinati fra le persone:

che, alla luce del quadro normativo sopra richiamato, data la situazione emergenziale della Regione Campania, è opportuno che in tale fase siano preferibilmente le parti a richiedere, in luogo della trattazione scritta, la pubblica udienza partecipata, anche con istanza antecedente l'entrata in vigore del D.L. n. 221/2021 e del D.L. n. 228/2021, restando nella facoltà dei Presidenti di Sezione provvedere ad autorizzare la stessa e di darne comunicazione all'Ufficio di segreteria, per la successiva comunicazione ai difensori delle parti dei giudizi per i quali è previsto lo svolgimento dell'udienza da remoto;

- Ritenuto che la possibilità di svolgere le udienze a distanza riguarda tutte le controversie tributarie per le quali è stata chiesta dalle parti la trattazione in pubblica udienza e le udienze camerali per la trattazione delle istanze di sospensione dell'atto impugnato, non essendo necessario, allo stato, individuare i criteri cui fa riferimento l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: ed infatti su tale previsione di carattere generale (applicabile per il periodo successivo allo stato di emergenza epidemiologica, cioè successivamente al 31.12.2021) prevale indubbiamente la disciplina emergenziale dettata dall'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, la quale prevede la trattazione a distanza di tutte le controversie tributarie senza alcuna distinzione in base a criteri individuati dal Presidente della Commissione Tributaria:

DISPONE

quanto segue per lo svolgimento delle udienze nel periodo 01.01.2022 - 31.03.2022:

1) i Presidenti di Sezione, ai sensi dell'art. 27, I comma, D.L. n. 137/20 possono, comunque, disporre, prima della fissazione delle udienze, che le udienze pubbliche e le udienze camerali per la trattazione delle istanze di sospensione dell'atto impugnato si svolgano anche parzialmente da remoto, qualora le dotazioni informatiche della CTP di Salerno lo consentano;

per tali giudizi i Presidenti di Sezione provvedono ad inviare il link per il collegamento da remoto, con avviso che il giudizio sarà trattato in videoconferenza all'orario indicato;

qualora le dotazioni informatiche o la linea telematica della CTP di Salerno ovvero le disponibilità orarie non consentano la trattazione con UAD per tutti i giudizi fissati in udienza, i Presidenti di Sezione disporranno la UAD per i procedimenti

anteriamente iscritti a ruolo, con conseguente rinvio degli altri giudizi a data successiva, sempre in modalità da remoto e nel rispetto delle disposizioni vigenti;

2) la pubblica udienza a distanza sarà attivata a richiesta di parte, anche con istanza antecedente l'entrata in vigore del D.L. n. 221/2021 e del D.L. n. 228/2021, solo laddove la segreteria sia abilitata all'utilizzo della piattaforma informatica Skype for Business, nel rispetto delle condizioni di operatività e secondo le modalità prescritte nel decreto del Direttore Generale del Ministero delle Finanze prot. RR46 in data 11.11.2020, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 285, in data 16.11.2020, nonché dell'art. 135 del D.L. n. 34/2020, convertito con la legge n. 77/2020;

3) **in alternativa alla pubblica udienza a distanza, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica o in udienza camerale per la trattazione delle istanze di sospensione dell'atto impugnato passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza ex art. 27, comma II, primo periodo, da notificare alle parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data di udienza: su tale istanza dovranno pronunciarsi i Presidenti di Sezione;**

4) in tale caso i Sigg. Presidenti di Sezione potranno autorizzare, su richiesta anche solo di una parte, qualora le dotazioni informatiche dell'Ufficio e dei componenti del Collegio lo consentano, nel rispetto dei termini di legge e compatibilmente con il numero di udienze che il sistema supporta, l'udienza da remoto partecipata con la presenza dei difensori delle parti, **fatta salva l'ipotesi di impossibilità, per qualsiasi ragione, di procedere mediante collegamento da remoto: in tale caso si procederà mediante trattazione scritta a norma dell'art. 27, comma II, secondo periodo;**

5) i Presidenti di Sezione dovranno comunicare ai componenti del collegio e ai segretari delle rispettive sezioni le modalità di svolgimento dell'udienza e delle udienze camerale per la trattazione delle istanze di sospensione dell'atto impugnato, al fine di consentirne il coordinamento e verificare, in questa fase iniziale, se vi siano impedimenti tecnici allo svolgimento dell'udienza e della camera di consiglio da remoto, verificando, in tal caso la possibilità tecnica di ovviare agli inconvenienti (ad esempio, con il collegamento da remoto anche dei segretari al di fuori dell'Ufficio, sempre che il sistema informatico consenta tale soluzione);

6) nel caso in cui le parti non abbiano accettato il contraddittorio cartolare di cui al comma II, secondo periodo, dell'art. 27 e non sia possibile, per motivi tecnici o di natura processuale, disporre l'udienza da remoto, i Sigg. Presidenti di Sezione.

valuteranno, su richiesta di una parte o di entrambe, l'opportunità di disporre il rinvio dell'udienza a nuovo ruolo e, comunque, a data successiva alla cessazione dello stato di emergenza, ai fini della discussione in pubblica udienza con la presenza fisica delle parti:

7) **l'accesso alle parti e ai loro rappresentanti e difensori al piano di udienza ovvero alla parte di piano ove sono ubicate le aule di udienza non è consentito, data l'impossibilità di svolgere l'udienza in presenza;**

8) **l'accesso al personale e ai Giudici Tributari, per lo svolgimento dei compiti di istituto, è consentito solo previa verifica della temperatura corporea, della validità del green pass, della igienizzazione e dell'uso delle mascherine di protezione FFP2 o FFP3;**

RISERVA

eventuali modifiche, rettifiche e/o integrazioni al presente decreto nel caso di ulteriori mutamenti del quadro normativo di riferimento ovvero di specifiche indicazioni dei Presidenti di Sezione ovvero nel caso di emanazione di ulteriori direttive organizzative da parte dell'On. CPGT;

DISPONE

che la Segreteria presidenziale trasmetta, con urgenza, il presente decreto all'On. Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, alla Direzione della Giustizia Tributaria del Mef, all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia Entrate Riscossione, nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli altri Ordini di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, operanti sul territorio della CTP di Salerno, con espressa richiesta di cortese e sollecita diffusione fra gli iscritti, dando assicurazione dell'avvenuto adempimento, nonché al Garante del Contribuente;


MANDA

la Segreteria presidenziale per l'urgente comunicazione del presente decreto ai Presidenti di Sezione, ai Vice-Presidenti, ai Giudici Tributari, ai Segretari di Sezione, al Direttore della CTP di Salerno e a tutto il personale amministrativo, dando assicurazione dell'avvenuto adempimento.

Salerno, li 04.01.2022.

Il Presidente f.f.

dott. Luigi Bartolotta



TESTO DA INSERIRE NELLA COMUNICAZIONE DELLA SEGRETERIA

per l'udienza 00.00.0000, h. 09.00. lo svolgimento udienze pubbliche e camerale e camere di consiglio avvenga con modalità art. 27 D.L. 137/220 e art. 16 D.L. n. 228/21:

1) se il ricorso è camera di consiglio art. 33, il giorno udienza virtuale la Commissione, fuori udienza, deciderà ex art. 35 DLgs 546/92:

la parte, oltre attività ex art. 24 o 32 DLgs 546, dovrà dichiarare, pena inammissibilità, non oltre la trattazione camerale, che propone motivi aggiunti ex art. 24: la Commissione rinvierà la trattazione ad altra data per gli adempimenti:

2) le controversie con trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che una delle parti insista discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione:

3) nel caso sia chiesta la discussione, non essendo possibile procedere, allo stato, mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta con fissazione del termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica:

4) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei suddetti termini;

5) in ogni caso (camera di consiglio o pubblica udienza), se il resistente si costituisce oltre termine 60 gg. dalla notifica del ricorso, la Commissione valuterà se rinviare o meno l'udienza.

IL RESISTENTE

Dot. _____